

Q. U.

19, 16
14, 14
4, 31

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI,

in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabrizio Ciccone, viste le conclusioni così come precisate dalle parti costituite all'udienza dell'8 novembre 2010 ed ascoltata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente

SENTENZA

nella causa n. 311/2008 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, e vertente

TRA

DONATIELLO GIANNI (cod. fisc.: DNT GNN 82H24 A489 E), elettivamente domiciliato in S. Andrea di Conza (AV), alla Via Guido Dorso n. 15, presso lo studio dell'Avv.to Gerardo D'Angola, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

-attore-

80000180647

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gennaro Galletta e Carmen Pedicino, in virtù di procura generale *ad lites* per notar Romana Capaldo del 4.5.2007, rep. n. 14341, racc. n. 4024 e determina dirigenziale n. 3083 del 30.5.2008, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), alla Via Boschetto n. 1, presso il Centro per l'impiego;

-convenuta-

80011982639

NONCHÉ

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Carbone, giusta procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino del 17/9/2002, rep. n. 35093, racc. n. 5096, ed elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei

N. 662/10 sent.
N. 311/08 R.G.
N. 9726 cron.
N. 917/10 rep.

OGGETTO:

Per carceri
danni

ed. Gennaro

Lombardi (AV), alla Via Petriale, presso Stap. Foreste-pal. Regione.

-convenuta-

CONCLUSIONI

Per l'attore: accoglimento della domanda e condanna dei convenuti, alternativamente o in solido, al pagamento della somma di €. 8.703,23, od a quella diversa ritenuta di giustizia.

Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino: in via preliminare dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito rigettare la domanda.

Per la Regione Campania: in via preliminare dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito rigettare la domanda; in subordine, in caso di accoglimento della domanda ed affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Provinciale, condannare quest'ultima a tenere indenne la Regione da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 17-20.3.2008 Donatiello Gianni conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, esponendo che:

- in data 16 ottobre 2007, alle ore 22.45 circa, la vettura di sua proprietà Opel Astra Station Wagon targata CT409VG, nel mentre percorreva la S.S. 7- Ofantina bis, veniva violentemente urtata nella parte anteriore da un cinghiale di grosse dimensioni che aveva improvvisamente invaso la sede stradale dopo essere sbucato dalla campagna circostante;
- a seguito dell'impatto, l'automobile aveva riportato ingenti danni, quantificati in €. 8.703,23, come da allegati preventivi di riparazione;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi alle Amministrazioni convenute, in quanto proposte al controllo ed alla gestione degli animali selvatici.

Ciò premesso, concludeva per la condanna delle convenute, in solido o

in via esclusiva, al risarcimento dei danni subiti, nella misura di €. 8.703,23, ovvero in quella diversa risultante in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata la Regione Campania. Evidenziava, in particolare, che secondo la normativa vigente (art. 19 T.U.E.L., l. n. 175/1992, l.R. Campania n. 8/96), la funzione di "protezione" della fauna selvatica attribuita alla Provincia va intesa come difesa delle specie protette e salvaguardia delle diverse razze animali presenti sul territorio, mentre alla Regione compete una funzione di "controllo e gestione" degli animali selvatici, da cui sorge un obbligo positivo di vigilanza volta ad impedire che gli stessi non arrechino danni a terzi.

Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, evidenziando la non applicabilità, per la condizione di naturale libertà in cui si trovano gli animali selvatici, della presunzione prevista dall'art. 2052 c.c., con conseguente operatività del principio generale dell'art. 2043 c.c. in particolare per quel che concerne il regime probatorio.

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania, a sua volta, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, osservando che: 1) l'art. 1 della legge n. 157/1992 include la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato, attribuendo alle Regioni solo la potestà di provvedere, con apposite norme, alla gestione e tutela delle specie protette; 2) la legge in esame attribuisce alle Province le funzioni amministrative non solo in materia di caccia, ma anche di protezione della fauna, secondo quanto previsto dalla legge n. 142/1990, residuando in capo alla Regione solo le funzioni di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria (art. 9); 3) le Province predispongono in concreto i piani faunistico-venatori, comprendenti le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e di cattura della fauna selvatica, i centri pubblici e privati di riproduzione, i criteri per il risarcimento dei danni arrecati alle coltivazioni agricole, nonché per la corresponsione degli incentivi ai proprietari e conduttori dei fondi impegnati nella tutela della fauna selvatica; 4) il d.lgs. n.

267/2000 ribadisce (all'art. 19) che spettano alle Province le funzioni amministrative, tra l'altro, nei settori della protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali; 5) la legge regionale n. 8 del 1996 delega alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e demanda loro anche la predisposizione di piani faunistico-venatori comprendenti, tra l'altro, la individuazione delle aree riservate alla cattura della fauna selvatica; 6) la medesima legge disciplina solo il risarcimento dei danni arrecati dagli animali selvatici alle produzioni agricole, attribuendo alle Province il compito di accertare e liquidare i danni con l'impiego dei fondi stanziati dalla Regione mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio.

Quanto al merito, la Regione evidenziava che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione di cui all'art. 2052 c.c., inapplicabile per la stessa condizione di libertà in cui essi si trovano, ma alla stregua dei principi generali stabiliti dall'art. 2043 c.c., spettando, quindi, al danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità ed, in particolare, della condotta colposa dell'Ente pubblico.

Istruita la controversia mediante l'espletamento di prova testimoniale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, all'odierna udienza dell'8 novembre 2010, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., all'esito della discussione orale delle parti.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania.

Ed, invero, per giurisprudenza costante – che il Tribunale condivide e fa propria – il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei

tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (*ex plurimis*, Cass. Civ., sez. I, 11 aprile 2002, n. 5141; sez. I, 13 aprile 2001, n. 5536; sez. lav., 17 maggio 2000, n. 6420; sez. III, 17 giugno 1997, n. 5407).

Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste (essendo la Regione titolare per legge di funzioni amministrative di controllo sulla fauna selvatica), mentre attiene al merito della controversia accertare se detta responsabilità in concreto possa essere configurata, in relazione alla specifica vicenda fattuale posta all'attenzione del giudicante.

Nel merito, tale eccezione è infondata, per le ragioni che si vanno ora ad illustrare.

Come precisato di recente dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 80), la responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Nel caso in esame, dall'esame del complessivo impianto normativo, statale e regionale, disciplinante l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione e controllo della fauna selvatica non si può, ad avviso del Tribunale, dubitare che la Regione, in quanto titolare dei poteri anzidetti, sia tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti preposti.

Ed, infatti, l'art. 9 della legge 11.2.1992, n. 157 (contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), rubricato "*Funzioni amministrative*", precisa che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui al successivo articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali, mentre alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione.

L'art. 19 della legge, rubricato "*Controllo della fauna selvatica*", dispone che le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ovvero per motivi sanitari o connessi alla selezione biologica.

L'art. 26 della Regionale Campania n. 8/1996, rubricato "*Risarcimento danni alle produzioni agricole*", chiarisce in maniera non equivoca che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna.

Alla costituzione del fondo deve provvedere la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo.

La norma prevede altresì un apposito procedimento per ottenere il risarcimento del danno che si inizia con la presentazione di una denuncia all'Ufficio caccia della Provincia.

Entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia, previo esame della pratica da parte di Comitato (composto dall'assessore provinciale

delegato alla materia che lo presiede, tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle organizzazioni di appartenenza; da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura della provincia competente e da un funzionario del Settore foreste, caccia e pesca designati dall'assessore regionale delegato al ramo; da un dipendente dell'Ufficio caccia dell'Amministrazione provinciale, con funzione di segretario, designato dall'assessore provinciale delegato alla materia), la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato.

Dall'analisi della predetta norma emerge evidente che alla Provincia è attribuito esclusivamente il compito di regolamentare il procedimento di risarcimento - con fondi della Regione - e che il primo Ente non assume alcuna funzione di controllo, che, invece, è espressamente riservata al secondo dall'art. 17, rubricato, appunto, *"Controllo della fauna selvatica"*: *"1. La Giunta regionale, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.*

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11 lett. a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie

comunali e delle guardie venatorie volontarie delle Associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11 - 4° comma - e 22 - 6° comma della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio".

La norma è chiara, dunque, nell'attribuire alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate (es. in materia di caccia: art. 9) o attuative (art. 11 in tema di piano faunistico; cfr., ancora, art. 26, regolante il procedimento volto a liquidare il risarcimento).

Infine, va detto che neppure dall'analisi dell'art. 19 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede le funzioni attribuite alla provincia, può evincersi alcunché, posto che la norma, nell'indicare le funzioni amministrative che spettano al predetto Ente, alla lettera e), si limita a prevederne nel settore della protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, senza dunque alcun riferimento specifico al controllo della fauna selvatica.

La disciplina appena richiamata attribuisce, dunque, alla Regione poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica che si affiancano, in posizione sovraordinata, a quelli riconosciuti alle Province in materia di caccia e protezione faunistica dall'art. 14 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, oggi trasfuso nell'art. 19 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: essa è, pertanto, tenuta ad adottare le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni normative ed amministrative alle Province ed altri gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle norme prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti preposti (v. Trib. Campobasso, 13 aprile 2005).

Ne discende che la titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in lite spetta pertanto esclusivamente alla Regione Campania, per cui la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino deve essere rigettata.

Ciò promesso, va osservato che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., trattandosi di disposizione inapplicabile agli animali selvatici, il cui stato di libertà è incompatibile con l'obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua del principio generale sancito dall'art. 2043 c.c., e perciò richiede, sotto il profilo dell'onere probatorio a carico del danneggiato, la dimostrazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. Civ., sez. III, 24 settembre 2002, n. 13907; sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1638; sez. III, 13 dicembre 1999, n. 13956), non essendo sufficiente la prova del mero nesso di causalità materiale, non ricorrendo nella fattispecie in discorso alcuna ipotesi di responsabilità aggravata (Cass. n. 1638/00, cit.).

Ed, infatti, la responsabilità del proprietario dell'animale (la Regione nel caso della fauna selvatica), ex art. 2052 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (per omesso "controllo"), bensì sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. Cass. Civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307 soprattutto in motivazione; per la recente giurisprudenza di merito v. Trib. Bari, sez. III, 15.1.2009, n. 92; Trib. Cagliari, 8.5.2006, n. 1189), di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa.

Passando al merito, ritiene il Tribunale che l'attore abbia pienamente

adempito all'onere probatorio su di esso gravante, fornendo adeguata prova degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità ed, in particolare, del comportamento colposo da parte della Regione Campania.

A tal fine, non è invero sufficiente la sola circostanza della mancanza di segnaletica specifica lungo la strada, comportamento semmai addebitabile all'Ente proprietario della stessa, ossia alla Provincia; ed, infatti, atteso il riparto di competenze tra Regione e Provincia innanzi enunciato, la prima potrà incorrere in responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, a titolo esemplificativo, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi in presenza di un'inerzia della Provincia nella redazione dei piani faunistico-venatori e di quelli di miglioramento ambientale, ovvero di omessa segnalazione alla Provincia competente della presenza di fauna selvatica in un'area interessata da un'elevata circolazione di traffico veicolare affinché quest'ultima provveda all'apposizione della segnaletica stradale occorrente, ovvero, ancora, in caso di esercizio della delega di funzioni in maniera tale che il delegato non possa utilmente esercitarla (ad esempio, con la predisposizione di norme confuse e di dubbia interpretazione, idonee a generare un conflitto di competenze tra enti diversi e tali da rendere in concreto impossibile l'attuazione degli interventi di protezione della fauna selvatica).

Ciò posto, dall'esame delle prove testimoniali assunte in corso di causa, nonché dal verbale redatto dai Carabinieri della Compagnia di S. Angelo dei Lombardi nell'immediatezza del fatto è emerso che la sera del 16.10.2007, verso le ore 22.30-23.00 circa, l'attore, mentre stava percorrendo, alla guida della propria autovettura Opel Astra Station Wagon targata CT409VG, la S.S. 7- Ofantina bis in direzione Pescopagano (PZ), veniva investito da un cinghiale di grosse dimensioni che attraversava improvvisamente la sede stradale dopo essere sbucato dalla campagna circostante.

A seguito del violento impatto il Donatiello rimaneva illeso, mentre la sua autovettura riportava ingenti danni nella parte anteriore (analiticamente descritti alla lettera D del verbale dei carabinieri).

Il cinghiale moriva dopo essere rimasto schiacciato dall'autovettura e veniva asportato furtivamente da ignoti subito dopo l'incidente.

Tutti i tre escussi (e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto si trovavano immediatamente dietro l'autovettura dell'attore al momento dell'impatto) hanno riferito che il tratto di strada in questione era munito soltanto di un semplice *guard rail* (raffigurato nelle foto versate nel fascicolo dell'istante), risultando assenti sia un segnale di pericolo attraversamento animali, sia un'adeguata barriera protettiva sul margine della carreggiata in grado di impedire l'attraversamento di animali provenienti dalla campagna circostanti.

Inoltre, i testi Ciacciavello Lorenzo (escusso all'udienza del 22.9.2009) e Rubino Giovanni (sentito il 12.1.2010) hanno concordemente riferito che nello stesso tratto stradale già in precedenza si erano verificati analoghi episodi, trattandosi di zona interessata dalla presenza di numerosi cinghiali (il Rubino ha riferito di avervi assistito di persona, percorrendo con frequenza quella strada in ragione della sua attività di camionista).

Infine, nel fascicolo di parte attrice sono stati allegati copia dell'elaborato grafico allegato al piano faunistico-venatorio relativo alla zona di S. Angelo dei Lombardi approvato dal Consiglio Provinciale di Avellino il 24.7.2003 (da cui risulta l'individuazione del territorio di Lioni, in cui si è verificato l'incidente per cui è causa, come zona di ripopolamento e cattura della fauna selvatica), nonché il decreto del Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania n. 111 del 7.6.2007 (emesso in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.2177 del 29.12.2006), con cui veniva approvato lo stanziamento in favore della Provincia di Avellino della somma di €. 82.072,92 per la realizzazione di interventi in materia di tutela della fauna selvatica.

In particolare in quest'ultimo provvedimento si dà in primo luogo atto che la finalità perseguita è quella *"di una maggiore tutela della fauna esposta ad impatti con veicoli, lungo assi viari che attraversano zone faunisticamente rilevanti ma prive di opportune protezioni e segnalazioni, nonché per una migliore azione di prevenzione di tali incidenti"*.

Prov. n. 2117/2009 P.C.A.T. del Dr. Roberto Ciacciavello

Il decreto continua specificando che "sarà cura di [ciascuna] Amministrazione Provinciale provvedere alla installazione, nei siti a rischio, di opportune protezioni e/o segnalazioni della presenza di fauna selvatica" e che "dettagliata relazione contabile, al termine delle attività previste, dovrà essere inviata" da ogni Provincia al competente Settore regionale.

Orbene, dal complesso delle sopra evidenziate risultanze probatorie appare evidente la responsabilità della Regione Campania nell'aver colposamente omesso di predisporre le cautele necessarie ad evitare, nel tratto di strada in questione (S.S. 7- Ofantina bis), l'insorgere di pericolo a terzi dalla presenza di fauna selvatica.

Ed, infatti, come già affermato in alcune pronunce dei giudici di merito (v., in particolare, la sent. n. 10/07 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere- Sezione distaccata di Carinola, versata nel fascicolo della Regione Campania), sussiste la responsabilità colposa della Regione in presenza di specifiche situazioni di fatto quali, ad esempio, la presenza *in loco* di aree di ripopolamento e cattura della fauna selvatica, la segnalazione - da parte di cittadini o pubbliche autorità- di frequenti passaggi di cinghiali o di pregressi incidenti tra veicoli a motore e cinghiali, una comprovata elevata densità faunistica nella zona o in aree limitrofe, tali da imporre a suo carico uno specifico obbligo di intervento, ad esempio invitando la Provincia a predisporre idonea segnaletica stradale volta a rendere edotti gli automobilisti del pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici ed azionando, in caso di inerzia della Provincia, i poteri sostitutivi che la legge le attribuisce.

Nella vicenda considerato sussistono senz'altro tutti i requisiti appena enunciati.

In primo luogo, il tratto di strada in cui ebbe a verificarsi l'incidente (S.S. 7- Ofantina bis all'interno del territorio del Comune di Lioni) risulta ricompreso in un'area destinata alla cattura ed al ripopolamento della fauna selvatica, come emerge dall'elaborato grafico allegato al piano faunistico-venatorio relativo alla zona di S. Angelo dei Lombardi versato nel fascicolo di parte attrice, e già in passato era stato teatro di episodi analoghi (come riferito dai testi Ciacciavello Lorenzo e Rubino

Giovanni), proprio a causa del frequente passaggio di animali selvatici. Che si trattasse di un "sito a rischio" si ricava anche dalla predisposizione da parte della Regione nel giugno 2007 (prima, quindi, del verificarsi dell'incidente, avvenuto nel mese di ottobre dello stesso anno) di un congruo stanziamento finanziario (pari ad €. €. 82.072,92) in favore della Provincia di Avellino *"ai fini di una maggiore tutela della fauna esposta ad impatti con veicoli, lungo assi viari che attraversano zone faunisticamente rilevanti ma prive di opportune protezioni e segnalazioni, nonché per una migliore azione di prevenzione di tali incidenti"*.

Ed, infatti, come la Regione aveva provveduto a stanziare appositi fondi per l'attuazione di interventi di prevenzione di incidenti tra animali selvatici e veicoli a motori, delegando alle Province il compito di *"provvedere alla installazione, nei siti a rischio, di opportune protezioni e/o segnalazioni della presenza di fauna selvatica"* (v. decreto dirigenziale n. 111/07), analogamente era suo preciso obbligo quello di verificare la corretta esecuzione di tali prescrizioni, nonché esercitando quei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione nazionale o regionale in caso di perdurante inerzia dell'organo delegato finalizzati alla compiuta attuazione degli interventi programmati (art. 10, co. I. n. 157/1992).

Ciò posto, passando alla quantificazione dei danni subiti dall'autovettura di proprietà di Donatiello Gianni, va premesso che il risarcimento di tale tipologia di danno, in quanto finalizzato a porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si trovava prima del verificarsi dell'evento lesivo, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio, per effetto dello stesso fatto dannoso, con la conseguenza che possono essere risarcite solo le spese effettivamente sostenute (o, quanto meno, preventivate sulla base di una valutazione di congruità) per la riparazione del veicolo, nella misura corrispondente all'oggettivo costo della riparazione medesima, desumibile dai prezzi normalmente praticati in una determinata zona, mentre non possono far carico al responsabile le somme che il danneggiato abbia erogato in misura superiore a quel costo, salvo che

quest'ultimo dimostri la ricorrenza di particolari ragioni giustificative del maggiore esborso (Cass., Sez. III, sent. n. 2268 del 3/6/1977).

Inoltre, solo in presenza di una impossibilità, o motivata difficoltà, di esatta quantificazione del danno, è possibile procedere alla determinazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., a condizione, sempre, che il danneggiante abbia compiutamente adempiuto al suo onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, e non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore nella determinazione del ritardo o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass., Sez. I, sent. n. 10850 del 10/7/2003).

A tal fine, l'attore ha prodotto sia un preventivo di riparazione della propria autovettura (redatto dall'autofficina "T. & C. s.r.l." di Paternopoli) per un importo di €. 8.408,23, sia fattura comprovante la spesa di €. 300,00 occorsa per il montaggio delle componenti elettriche dell'AIRBAG.

Orbene, tenuto conto che per la riparazione dell'AIRBAG l'attore ha già provveduto prima dell'introduzione del giudizio, della tipologia di danni riportati dal veicolo (come risultanti dalle foto allegate dall'istante), delle condizioni e della vetustà del veicolo (immatricolata in epoca recente rispetto al momento dell'incidente), appare equo riconoscere all'attore la somma di €. 6.000,00 all'attualità (cui si perviene detraendo dalla cifra di €. 8.408,23 la somma indicata nel preventivo per la riparazione della centralina dell'AIRBAG, pari ad €. 300,00, ulteriormente decurtata per quel che riguarda il costo della manodopera, francamente eccessivo, e la sostituzione di alcuni pezzi ritenuta non necessaria, come per le cinture di sicurezza, non risultate danneggiate).

La Regione Campania dev'essere, pertanto, condannata a pagare in favore di Donatiello Gianni la somma complessiva di €. 6.000,00; sulla stessa alcun importo può essere riconosciuto a titolo di interessi legali o rivalutazione monetaria, in mancanza di espressa domanda.

Quanto al regime delle spese di lite, se appare equa la loro integrale compensazione nei rapporti tra l'attore e l'Amministrazione Provinciale,

stante l'obiettivo complessità del dettato legislativo in ordine alla questione della titolarità passiva del rapporto dedotto giudizio, nei confronti della Regione le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabrizio Ciccone, decidendo sulla domanda proposta da Donatiello Gianni nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., e della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., con atto di citazione notificato il 17-20.3.2008 (proc. n. 311/2008 R.G.A.C.), così provvede:

- 1) rigetta la domanda nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 2) accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t. e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento della somma di **€. 6.000,00** all'attualità;
- 3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra l'attore e l'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- 4) condanna la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, che si liquidano in complessivi **€. 3.082,00**, di cui €. 270,00 per spese, €. 1.245,00 per onorari ed €. 1.567,00 per diritti, oltre 12,50% su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. se dovute, come per legge.

Così deciso in Sant'Angelo dei Lombardi, in data 8 novembre 2010.

Deposito in Cancelleria oggi

8.11.10

IL CANCELLIERE GI

Angelo dei Lombardi a Sant'Angelo dei Lombardi

05.01.2011 al N 6

Serie Versamento del

Esatti € 241,48

IL GIUDICE UNICO

dott. Fabrizio Ciccone

Fabrizio Ciccone